

2.2.2. Finanziamenti agevolati alle imprese che partecipano a gare internazionali indette da Paesi extracomunitari per la realizzazione di lavori e costruzioni, per la realizzazione di impianti, studi e progettazioni, per la prestazione di servizi e forniture che richiedono particolari studi e progettazioni²⁰.

Gli stanziamenti per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale gravano, nel limite di circa 25,8 milioni di euro, sul "Fondo" costituito dalla legge n. 394 del 1981, hanno una durata di quattro anni, di cui uno e mezzo di preammortamento, ed un tasso agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento *export* vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (nel 2005, il tasso agevolato medio è stato pari all'1,27 per cento, come per i programmi di penetrazione commerciale). Il medesimo Comitato, responsabile della gestione dei finanziamenti previsti dalla citata legge n. 394 del 1981, delibera in merito alla concessione ed alla gestione delle agevolazioni in parola, mentre la Società gestisce le operazioni di concessione.

Rispetto all'anno 2005, quando erano state accolte cinque operazioni, l'esercizio in esame mostra un lieve incremento con sei operazioni, numero sempre lontano dal dato del 2004 (14). Peraltro, si è incrementato l'ammontare dell'importo complessivo approvato, che passa da 0,4 milioni del 2005 a 2,9 milioni di euro nel 2006.

La relazione inviata sottolinea che il ridimensionamento dell'interesse per questo genere di agevolazioni è anche da ricondurre alle caratteristiche proprie dell'intervento. L'importo massimo del finanziamento concedibile è rapportato al valore della commessa sottostante la gara, il che comporta che il valore dell'ordinativo deve essere piuttosto elevato per determinare un importo finanziabile interessante per il richiedente. L'intervento, di fatto, sostiene la partecipazione delle imprese italiane a gare internazionali indette soprattutto per grandi commesse, per la cui acquisizione sono necessari investimenti di rilievo già in fase di gara. Ciò comporta che possono essere interessate a questo tipo di intervento le imprese maggiori che, peraltro, come già evidenziato per il sostegno ai programmi di penetrazione commerciale, hanno minore interesse per queste agevolazioni, potendo accedere facilmente a fonti finanziarie di mercato a condizioni concorrenziali.

Anche per tale strumento viene richiesto un intervento di riforma che lo renda più aderente alle esigenze di un maggior numero di imprese.

I finanziamenti accolti sono destinati a gare che si svolgono in Paesi dell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, con una concentrazione in Algeria.

²⁰ Legge n. 304 del 1990, art. 3.

2.2.3 Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica²¹.

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, ovvero per le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Il tasso di interesse che si applica è particolarmente agevolato (il 25 per cento del tasso di riferimento *export*) e copre il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle imprese ed approvato dal Comitato.

Il 2006 conferma ulteriormente l'andamento decrescente delle domande di finanziamento, già sottolineato nella precedente relazione. Nell'esercizio in esame sono state presentate 55 nuove domande per studi di fattibilità (88 nel 2005; 118 nel 2004; 126 nel 2003; 97 nel 2002) collegati ad investimenti/esportazioni italiani all'estero (rispetto al 2005, - 37,5 per cento) e solo cinque (14 nel 2005) domande per programmi di assistenza tecnica, per un totale di 60 nuove richieste (102 nel 2005 e 139 nel 2004) di intervento e un ammontare di 13,2 milioni di euro (25 nel 2005; 35,9 nel 2004; 38,9 nel 2003; 34,5 nel 2002). Di queste ne sono state accolte 41 (59 nel 2005, 101 nel 2004), pari a circa 9 milioni di euro (14,1 nel 2005; 23,7 nel 2004; 21,3 nel 2003). Complessivamente, rispetto al 2005, si osserva una contrazione del 30,5 per cento del numero delle domande accolte.

Con riguardo alle aree geografiche, anche per il 2006 è stata privilegiata l'Europa Centro-Orientale e C.S.I. Peraltro, il Paese più richiesto dagli studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica è stato la Cina con tredici operazioni accolte, seguito dalla Romania, mentre si osserva una crescita di interesse per la Croazia.

La ripartizione per regioni delle imprese sottolinea la prevalenza delle Regioni del Nord. Per questi finanziamenti, i settori industriali maggiormente interessati sono il settore meccanico, seguito dalla fabbricazione di prodotti di metallo e dal commercio all'ingrosso. Al 31 dicembre 2006 le disponibilità complessive del fondo presso la Tesoreria Centrale dello Stato, i conti correnti bancari e postali ammontano a circa 768 milioni di euro²².

2.2.4. Fondi di *venture capital*²³.

Attraverso i Fondi di *venture capital* si assicura un sostegno agli investimenti delle imprese italiane, con priorità alle P.M.I., in aree considerate di rilievo strategico, quali il

²¹ D.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5.

²² Di cui circa 753 milioni di euro presso la Tesoreria centrale dello Stato.

²³ Legge 21 marzo 2001, n. 84, recante disposizioni per la partecipazione italiana alla ricostruzione e allo sviluppo di paesi dell'area balcanica.

Mediterraneo, l'Africa, il Medio Oriente, i Balcani, l'area dell'ex CSI (almeno parzialmente) e la Cina. Il 2004, anno nel corso del quale si era concluso l'iter normativo, era stato il primo esercizio di piena operatività di tali Fondi, con l'approvazione dei decreti riguardanti l'attività di gestione dei finanziamenti destinati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione (aggiuntive rispetto alla normale quota di partecipazione SIMEST), fino ad un massimo del 49 per cento del capitale sociale di imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi beneficiari. Il 2006 ha visto il consolidamento dell'operatività di questi Fondi.

Riscontrato un crescente interesse per queste agevolazioni da parte delle imprese che operano sui mercati internazionali, la Direzione generale per le politiche dell'internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale ha adottato alcuni decreti di variazione delle assegnazioni dei Fondi di *venture capital* per fronteggiare l'esaurimento delle risorse destinate a determinate aree e per estendere l'area geografica di riferimento di alcuni Fondi. Con decreto n. 517 del 24 ottobre 2005 sono state parzialmente reintegrate le disponibilità del Fondo Cina, prossimo all'esaurimento; con decreto n. 513 del 2 settembre 2005, nel quadro delle misure adottate per il sostegno delle economie dei Paesi colpiti dal maremoto del dicembre 2004, è stata estesa la competenza geografica del Fondo mediterraneo ad India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia; con decreto n. 504 del 21 giugno 2005 sono stati inclusi tra i Paesi beneficiari del Fondo Jugoslavia anche la Romania e la Bulgaria.

Nel corso del 2006 è stato istituito un nuovo fondo di *venture capital* per i Paesi dell'America centrale e meridionale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, tratti dallo stanziamento del Fondo Russia e Ucraina e quindi non aggiuntivo. La dotazione complessiva dei Fondi di *venture capital* è, pertanto, rimasta, invariata.

La Legge finanziaria 2007²⁴ ha disposto l'unificazione di tutti i fondi di *venture capital* con l'istituzione del Fondo Unico di *Venture Capital*, con dotazione complessiva iniziale di 228,56 milioni ed attivo nei Paesi in precedenza interessati dai sei Fondi esistenti. Il nuovo organismo è operativo dal gennaio 2007.

La disponibilità complessiva al 31 dicembre 2006 è pari a 141,3 milioni di euro.

A seguito delle descritte modifiche, la ripartizione geografica e le disponibilità dei sei fondi, Fondo Balcani, Fondo Jugoslavia, Fondo Mediterraneo, Fondo Russia e Ucraina, Fondo Cina e Fondo America centrale e meridionale, sono le seguenti:

²⁴ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

(in migliaia di euro)

Fondi	Paesi	Disponibilità iniziali	Entrate	Uscite	Disponibilità finali
Fondo Balcani	Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro	4.989	359	1.043	4.304
Fondo Jugoslavia	Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia e Montenegro	38.069	211	8.559	29.721
Fondo Mediterraneo	Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Israele, Libano, Siria, Territori Palestinesi, Turchia, Iraq; Paesi confinanti con l'Iraq (purché con attività prevalente rivolta all'Iraq); tutti i restanti Paesi dell'Africa, compresi quelli insulari; Paesi del Sud Est asiatico: India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia.	40.692	546	6.605	34.663
Fondo Russia e Ucraina	Federazione Russa, Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaijan e Georgia	62.642	375	14.428	48.589
Fondo Cina	Repubblica Popolare Cinese	31.754	830	18.484	14.100
Fondo America centrale e America meridionale	Brasile, Cile, Messico		10.000	=	10.000
Totale		178.146	12.321	49.119	141.377

Sono stati approvati dal Comitato di indirizzo e rendicontazione 66 progetti in società estere (73 nel 2005), di cui 59 (69 nel 2005) riguardano nuove iniziative e 7 (4 nel 2005) aumenti di capitale sociale in società già partecipate, con un impegno complessivo di 63.285 mila euro (65.650 nel 2005 e 71.386 nel 2004).

Oltre all'area balcanica, che ha attratto un notevole interesse da parte delle imprese italiane con 30 progetti accolti e un impegno di oltre 28 milioni di euro circa, con particolare riferimento alla Romania, destinataria di 19 progetti di investimento per un impegno complessivo di circa 17 milioni di euro, anche la Cina e l'area del Mediterraneo

hanno ricevuto diversi interventi di investimento (14 progetti ciascuna, per un impegno sui rispettivi Fondi di circa 12,5 e 15,3 milioni).

2.3. Fondo di rotazione gestito dalla Finest S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est Europeo.

Il Fondo Balcani è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi²⁵. Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00, incrementata²⁶ di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione.

Nell'esercizio 2006 sono state deliberate e impegnate risorse del Fondo per circa 2 milioni di euro, per approvazione di progetti di sviluppo in Macedonia, Romania, Croazia, Serbia e Bosnia – Erzegovina.

Le disponibilità sono allocate sullo specifico conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mantenendo un importo non superiore al 3 per cento delle risorse conferite dal Ministero su un conto corrente bancario²⁷, utilizzato per l'operatività ordinaria del Fondo²⁸.

Dall'esame del rendiconto finanziario trasmesso risulta un fondo cassa al 31 dicembre 2006 di 4.987.684,17 euro. Peraltro, tenendo conto degli impegni già assunti per quote di partecipazioni, la cui acquisizione è stata deliberata dal Comitato, nonché dei compensi destinati all'Ente gestore, le risorse a disposizione per ulteriori acquisizioni risultano pari a 3.282.063,06 euro.

²⁵ Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

²⁶ Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

²⁷ Conto corrente fruttifero di tesoreria regionale presso FRIULCASSA Spa – Pordenone.

²⁸ Come previsto dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981.

2.4. Fondi di rotazione gestiti da Sviluppo Italia S.p.A..

2.4.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno²⁹.

Il fondo di rotazione, costituito nel 1991 in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lett. g) della legge n. 64 del 1986³⁰, è destinato a finanziamenti a favore di società partecipate da Sviluppo Italia S.p.A., per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Dal 1993 Sviluppo Italia S.p.A. ha stipulato 21 contratti di finanziamento con le proprie società partecipate, per complessivi 32,2 milioni di euro. In particolare, nel 2006 sono stati stipulati due contratti: Villaggio di Alimini, (LE) e Villaggio Floriana (CZ).

Sviluppo Italia S.p.A., nonostante una richiesta della Corte in tal senso, non ha fornito sufficienti informazioni in merito agli esiti dei controlli effettuati per verificare l'utilizzo dei finanziamenti concessi. Pertanto, si richiama l'attenzione dell'Ente gestore sulla necessità che la relazione trasmessa annualmente alla Corte, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993, dia adeguatamente conto anche dell'attività di controllo volta ad accertare la realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i benefici.

Il Fondo ha aperto l'esercizio con disponibilità iniziali pari a 29,6 milioni di euro, ridotte al 31 dicembre 2006 a 27,8 milioni. Infatti, alle entrate derivanti dalla gestione del fondo stesso, pari a circa 3,2 milioni, occorre sottrarre le erogazioni per 4,9 milioni di euro, versate a favore della Torre d'Otranto S.p.A. e di Italia Turismo.

2.4.2. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese³¹.

Questo fondo di rotazione, istituito dalla Legge finanziaria 2004, è stato soppresso dall'art. 1, commi 847-850 della Legge finanziaria 2007³², che ha istituito, in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state trasferite anche le risorse del fondo in oggetto. Si osserva, peraltro che il Fondo non ha mai operato a causa dapprima della dichiarazione di

²⁹ Normativa di riferimento: legge n. 64 del 1986, art. 6, comma 2, lett. g).

³⁰ Il fondo di rotazione è stato successivamente confermato da varie disposizioni legislative successive alla soppressione dell'Intervento Straordinario del Mezzogiorno ed al trasferimento delle competenze al Ministero dell'economia e delle finanze con legge n. 488 del 1992, art. 3, di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992, e con il decreto legislativo n. 96 del 1993, articoli 11 e 15. Sviluppo Italia S.p.A. è subentrata in tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stipulata dalla Insud Spa con il Ministero del tesoro nel 1995, integrata con atto del 1999.

³¹ Normativa di riferimento: legge n. 350 del 2003, art. 4, comma 106.

³² Legge n. 296 del 2006.

illegittimità costituzionale³³ dell'art. 4, comma 110 della Legge finanziaria 2004, recepita dalla Delibera CIPE del 29 luglio 2005, e, successivamente, per l'attesa di una pronuncia dell'Unione Europea circa la compatibilità delle sue finalità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le risorse del Fondo erano destinate all'acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura del 30 per cento, in medie e grandi imprese operanti sul territorio nazionale in base alla presentazione di iniziative di sviluppo, ovvero di quote di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, di fondi mobiliari chiusi, che investissero in medie e grandi imprese³⁴. La dotazione finanziaria iniziale di 55 milioni di euro era stata incrementata dalla Legge finanziaria 2005 con ulteriori 10 milioni di euro e interamente accreditata sul conto corrente infruttifero di tesoreria centrale dello Stato intestato a Sviluppo Italia. L'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, aveva rifinanziato il Fondo con uno stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro, mai accreditati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sullo specifico conto corrente di tesoreria, presumibilmente a causa della pendenza del procedimento di notifica circa la compatibilità dello strumento con la normativa comunitaria. Tale procedura è stata successivamente interrotta per la soppressione del Fondo stesso avvenuta, come detto, con Legge finanziaria 2007.

A fine 2005, circa 12 milioni di euro sono stati trasferiti dalla dotazione del conto corrente di tesoreria al conto corrente dedicato al Fondo presso il Banco Desio, dove tuttora sono depositati, al fine di eseguire operazioni coerenti con le finalità del Fondo stesso. Anche queste risorse non sono state utilizzate.

2.4.3. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse³⁵.

Le disponibilità del Fondo sono destinate, sulla base di delibere del CIPE, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale. Le modalità di esecuzione delle attività e le linee di intervento attuabili da Sviluppo Italia S.p.A. sono state stabilite in specifiche convenzioni stipulate nel 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di coesione e la Società. Il Fondo nasce come "fondo rotativo improprio" perché in passato ha finanziato interventi a fondo perduto, per i quali mancava la previsione di restituzione delle somme erogate.³⁶

³³ Sent. Corte costituzionale n. 242 del 2005.

³⁴ Modalità e criteri di utilizzo delle risorse sono state stabilite dalla Delibera CIPE n. 10 del 2004.

³⁵ Normativa di riferimento: legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 5. Amministrazione vigilante: Ministero dell'economia e delle finanze.

³⁶ I finanziamenti erano gestiti non come gestione fuori bilancio, ma solo mediante capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inizialmente 8189, poi 7136, denominato: "Somme da erogare al fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale".

Le risorse attualmente nella disponibilità di Sviluppo Italia, provenienti da tale Fondo, ammontano a 1.562.283 euro e sono allocate, come "appoggio transitorio", nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Società, istituito con d.m. 30 novembre 2004 per accogliere le risorse destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, fondo rotativo di seguito esposto, previsto dal d.lgs. n. 185 del 2000.

Nel 2006 non sono state svolte attività a valere su tali somme.

2.4.4. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità³⁷.

Gli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000, sono gestiti attraverso il fondo rotativo per le imprese in oggetto, istituito dall'art. 72 della Legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) e disciplinato con d.m. 30 novembre 2004³⁸, che stabilisce anche i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni da parte della Società.

Il decreto legislativo individua misure agevolative in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese³⁹, dei servizi in specifici comparti⁴⁰, in agricoltura⁴¹; finanzia le cooperative sociali⁴², attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

Si elencano di seguito le singole misure agevolative e l'attività di valutazione delle istanze ricevute svolta nel 2006.

37 Normativa di riferimento: decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72.

38. L'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004 dispone l'istituzione di uno specifico fondo rotativo, depositato presso un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla società Sviluppo Italia Spa.

39 Con particolare riferimento ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

40 Con riferimento ai seguenti comparti: fruizione dei beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali, innovazione tecnologica, agricoltura e trasformazione e tutela ambientale.

41 Finanzia i giovani agricoltori che intendano subentrare a parenti entro il secondo grado nella conduzione di iniziative agricole di produzione e/o trasformazione.

42 Trattasi di cooperative sociali di tipo b), nuove o preesistenti, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

Misure agevolative	Riferimento normativo	Limite massimo investimenti agevolabili (valori in euro)	Domande valutate e deliberate (n.)	Iniziative ammesse (n.)	Iniziative non ammesse (n.)
Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese	D.lgs. 185 del 2000 – Capo I, Titolo I	2.582.284,50	176	55	121
Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi	D.lgs. 185 del 2000 – Capo II, Titolo I	516.456,90	66	8	58
Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura	D.lgs. 185 del 2000 – Capo III, Titolo I	1.032.913,80	32	16	16
Misure in favore delle cooperative sociali	D.lgs. 185 del 2000 – Capo IV, Titolo I	774.685,35	7	2	5
Lavoro autonomo	D.lgs. 185 del 2000 – Capo I, Titolo II		9.190	4.860	4.330
Microimpresa	D.lgs. 185 del 2000 – Capo II, Titolo II		5.983	3.189	2.794
Franchising	D.lgs. 185 del 2000 – Capo III, Titolo II		386	145	241

La disponibilità finale delle risorse giacenti sul fondo rotativo al 31 dicembre 2006 ammonta a circa 303,8 milioni di euro, di cui 275,3 sul conto corrente infruttifero di tesoreria e 28,4 nei conti correnti bancari in attesa di utilizzo per erogazioni.

2.5. Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

2.5.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali.

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti Enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10

per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2006, sono state richieste anticipazioni per un importo complessivo di circa 22,7 milioni (circa 10,6 milioni dalle Regioni del Mezzogiorno) e accolte concessioni per 11,3 milioni. L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 15 milioni. Si conferma la tendenza già sottolineata dal 2003 di una progressiva riduzione del numero delle domande.

La Legge finanziaria 2003⁴³, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata Legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);
- Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree⁴⁴;
- Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001⁴⁵, non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)⁴⁶.

⁴³ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

⁴⁴ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

⁴⁵ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo).

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come per lo scorso anno, si sono concentrate sulla quota B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno), e sulla quota D, cui hanno ricorso regioni del Nord e del Centro⁴⁷.

Il 16,2 per cento delle concessioni complessive, pari a 1,9 milioni di euro, è stato destinato a comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, mentre i comuni con maggiori dimensioni demografiche hanno beneficiato del 26,8 per cento delle risorse, corrispondenti a circa 3 milioni. Alle Province sono stati concessi 0,9 milioni.

Al 31 dicembre 2006, il totale concesso sul Fondo ammonta a circa 124 milioni di euro, ripartito in circa 0,2 milioni per la quota A, circa 78 milioni per la quota B, circa 2 milioni per la quota C e 44 milioni per la quota D. La contrazione registrata per le concessioni complessive deriva anche dai limiti temporali posti dalla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1250 del 2003, che consentono la riduzione o la revoca dell'anticipazione in caso di mancata sollecita assegnazione dell'incarico e predisposizione del progetto da parte dell'ente.

2.5.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni⁴⁸.

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999⁴⁹, che ha soppresso la Sezione Autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione

⁴⁶ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

⁴⁷ La tabella che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

		(importi in euro)				
Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	=	341.600,00	=	2.108.997,50	2.450.597,50
	Imp. Concesso		1.038.484,17		1.915.030,97	2.953.515,14
	Imp. Erogato		507.663,36		3.288.968,96	3.796.632,32
Centro	Imp. Richiesto	=	90.998,79	=	9.588.022,35	9.679.021,14
	Imp. Concesso		246.411,24		2.227.830,35	2.474.241,59
	Imp. Erogato		1.708.364,50		2.809.630,26	4.517.994,76
Sud e Isole	Imp. Richiesto	23.000,00	10.115.585,09	85.527,89	346.752,00	10.570.864,98
	Imp. Concesso	195.000,00	4.889.332,08	=	806.833,73	5.891.165,81
	Imp. Erogato	=	5.782.074,34	738.525,94	367.656,53	6.888.256,81
Totale importo richiesto*		23.000,00	10.548.183,88	85.527,89	12.043.771,85	22.700.483,62
Totale importo concesso**		195.000,00	6.174.227,49	=	4.949.695,05	11.318.922,54
Totale importo erogato***		=	7.998.102,20	738.525,94	6.466.255,75	15.202.883,89

(*) richieste dell'anno 2006;

(**) anticipazioni relative a richieste dell'anno 2006 e degli anni precedenti;

(***) erogazioni sulle anticipazioni concesse nel 2006 e negli anni precedenti.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

⁴⁸ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

⁴⁹ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento, dei mutui concessi ai comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle regioni. Nel 2006 sono stati riversati dai comuni e trasferiti alle regioni 24.100.233,96 euro (nel 2005 erano stati trasferiti 23.651.178,44 euro nel 2004). Complessivamente, la consistenza dei due conti correnti delle regioni, sui quali si effettuano i trasferimenti, ammonta a 274.437.279,01 euro.

2.5.3. Fondo demolizioni opere abusive⁵⁰.

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001⁵¹, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni; anche nel 2006, come nel precedente esercizio, per assenza di istanze da parte dei potenziali beneficiari, non è stato concesso alcun finanziamento.

⁵⁰ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

⁵¹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

2.5.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale, pari a 6 milioni, è alimentata con le risorse del risparmio postale. Il Fondo è ripartito con delibere CIPE per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Nella seduta del 15 luglio 2005, il CIPE ha stabilito i criteri generali di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo, approvando lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i Ministeri ed i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, fissando la misura del tasso di interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati, stabilendone la durata massima e ripartendo una prima quota di risorse del Fondo (3.700 milioni, di cui 2.100 al Sud). Alla ricerca ed allo sviluppo sono stati assegnati 1.100 milioni (d.lgs. n. 297 del 1999); per interventi di innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie 1.320 milioni (legge n. 46 del 1982); per incentivi alle imprese 980 milioni (legge n. 488 del 1992); per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari 300 milioni. Non sono stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti dai commi 358 e 359, rispettivamente, di determinazione del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e di previsione della garanzia dello Stato.

IL Fondo ha cominciato ad operare negli ultimi mesi del 2006, quando sono stati deliberati alcuni finanziamenti ai sensi delle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982, rispettivamente per 4.234.231.640,00 e 241.098.527,30 euro. Le erogazioni saranno concesse dopo la stipula dei relativi contratti di finanziamento.

2.6. Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A..

Come già osservato in premessa, la disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stata oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28⁵², di un'ampia riforma, sulla quale, peraltro, sono intervenute presto nuove disposizioni⁵³, che hanno apportato modifiche ed integrazioni all'impianto originario.

⁵² D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

⁵³ Art. 2 del DL 22 marzo 2004, n. 72; comma 3, dell'art. 3, del DL 31 gennaio 2005, n. 7.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 del 2004, è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nel quale affluiscono le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore⁵⁴.

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12, per la disciplina delle modalità di gestione del Fondo doveva essere emanato un decreto ministeriale, che si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro normativo, primario e regolamentare, per assicurare correntezza alla gestione del Fondo, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005, l'incarico di proseguire nell'attività gestoria è stato affidato alla stessa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., secondo le modalità tecniche di gestione previste dalla normativa in essere anteriormente alla riforma.

A seguito di gara con procedura aperta⁵⁵, la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Prima ancora del perfezionamento della procedura di gara, il legislatore è intervenuto nuovamente sul quadro normativo di riferimento. La Legge finanziaria 2007, infatti, nel modificare l'art. 12 e nel sostituire l'art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2004, sembrerebbe avere prefigurato una trasformazione della natura del Fondo, che metterebbe in dubbio la caratteristica di rotatività.

Si fa qui riferimento al disposto dei commi 1150 e 1151 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, che hanno ridisciplinato, con modifiche di non scarso rilievo, l'ipotesi di omesso versamento da parte delle imprese produttrici delle somme spettanti allo Stato, per finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2006 (comma 1150) ed hanno trasformato il sostegno pubblico dalla concessione di "finanziamenti" alla concessione di "contributi"⁵⁶ (comma 1151).

⁵⁴ Il comma 8 del citato art. 12, ha affidato la gestione finanziaria del nuovo Fondo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sezione credito cinematografico e teatrale, che la gestiva secondo le procedure previste dalla precedente normativa, per dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004. Peraltro, tale termine è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2005, ai sensi del DL n. 266 del 2004, successivamente al 30 giugno 2006 ad opera del DL n. 273 del 2005 e, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal DL n. 173 del 2006, art. 1 *ter*.

⁵⁵ La selezione doveva essere effettuata sulla base dell'offerta più vantaggiosa e dell'adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative in relazione alla peculiarità dei servizi richiesti.

⁵⁶ Il comma 1151, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, ha modificato il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, all'art. 12 comma 3, lettera a), sostituendo la parola "finanziamento" con "sostegno"; il comma 5, del medesimo articolo 12, sostituendo le parole "erogazione dei finanziamenti e dei contributi" con "erogazione dei contributi" e le parole "finanziamenti concessi" con "contributi concessi"; nonché l'articolo 13 con "Art. 13. (disposizioni per le attività di produzione). 1. A valere sul Fondo di cui all'art. 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6".

Ricostruito l'attuale quadro normativo di riferimento, si osserva che la riforma del 2004 nasceva dall'esigenza di razionalizzare e semplificare le numerose e complesse procedure che avevano regolato per molti anni la materia del sostegno pubblico alla cinematografia italiana, con riferimento ai film di interesse culturale. Per stessa ammissione dell'Amministrazione, e come già osservato dalla Corte in sede di relazione al Parlamento sull'esercizio 2003⁵⁷, il precedente sistema di sostegno, imperniato fino al 31 dicembre 2006 sul meccanismo del mutuo da restituire entro tre anni, "si era rivelato spesso assai poco efficiente, se non fallimentare, per le casse dello Stato, con un forte impoverimento delle risorse specificamente destinate"⁵⁸.

Le modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2007 disegnano un nuovo sistema che, nel prevedere la concessione da parte dello Stato di contributi "pro-quota" al costo dei film, rende lo Stato stesso "co-produttore" dell'opera finanziata, per una quota proporzionata al rapporto tra entità del finanziamento e costo industriale dell'opera.

E' necessario procedere all'esame separato dei due commi in parola, il primo dei quali si pone quale norma di chiusura di un procedimento a sanatoria per i mancati rientri relativi ai finanziamenti concessi al 31 dicembre 2006⁵⁹; mentre il successivo ridisciplina a regime le modalità di concessione dei "contributi" per le attività di produzione.

Il comma 1150, allo scopo dichiarato dalla norma medesima di "conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico", ha previsto, per i finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2006 e per i quali non vi sia stata la completa restituzione, l'affidamento a Cinecittà Holding S.p.A.⁶⁰ delle iniziative volte a pervenire all'estinzione dei debiti maturati, secondo "un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato".

⁵⁷ Relazione al Parlamento sull'esercizio finanziario 2003; Volume II, Tomo II, capitolo Fondi di rotazione, pag. 951. "Dall'esame dei dati contabili trasmessi dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A. si evince che solo una esigua quota dei finanziamenti concessi è "rientrata" al Fondo. Infatti, per gli interventi per i quali è previsto, si osserva il costante intervento del Fondo di garanzia⁵⁷, atteso che gli incassi dei film finanziati non hanno quasi mai consentito il ristoro della quota a carico dello Stato. Ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della legge n. 153 del 1994, le dotazioni del Fondo di garanzia sono costituite dagli accantonamenti che devono essere effettuati al momento dell'erogazione dei mutui. Alla fine di ciascun esercizio, gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati avrebbero dovuto incrementare la quota del Fondo di intervento, incremento non intervenuto per il costante ricorso alla garanzia dello Stato.

Per la quota a carico del beneficiario, nei casi, peraltro più numerosi nei quali il destinatario non ha adempiuto all'obbligo della restituzione, il fondo rotativo interessato ha subito una perdita rimasta scoperta. Né è stata risolutiva, per la copertura di tali esposizioni, la previsione normativa che disponeva il subentro dell'Amministrazione, e per essa della Sezione di credito, nei diritti di utilizzazione dei film finanziati. Non risulta, infatti, che l'esercizio di tali diritti abbia comportato un recupero dei crediti".

⁵⁸ Nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 15 aprile 2007.

⁵⁹ La stessa Relazione illustrativa che accompagna il disegno di Legge finanziaria per il 2007, presentato il 1 ottobre 2006 dal Ministro dell'economia e delle finanze (Atto Camera n. 1746, pag. 108), considera il procedimento previsto dalla norma quale "procedura per definire bonariamente le situazioni debitorie".

⁶⁰ Si ricorda che Cinecittà Holding S.p.a. è incaricata, ai sensi dell'art. 18 del DL n. 4 del 2006, della gestione dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2004, per i quali si sono verificati mancati rientri.

Anche per dare attuazione alla richiamata disciplina, l'art. 20 del d.m. 12 aprile 2007, con il quale sono state approvate "le modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica", in sostituzione del precedente decreto non più coerente con le modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2007, ha dettagliatamente individuato il procedimento da applicare per pervenire alla restituzione dei finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui l'impresa non versi l'importo determinato sulla base del decreto stesso, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del film, a titolo di garanzia, è trasferita fino all'integrale estinzione del finanziamento, ma non oltre la durata della protezione legale, allo Stato, che ne affida la gestione a Cinecittà Holding S.p.A..

A regime, i commi 5 e 6 dell'art. 4 del richiamato d.m. 12 aprile 2007, prevedono che al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, venga attribuita, a scopo di garanzia, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto di film da realizzare, in misura percentuale al rapporto tra il contributo concesso ed il costo industriale del film. L'esercizio dei diritti di sfruttamento economico relativi alla quota data in garanzia è attribuito all'impresa di produzione "al fine di corrispondere allo Stato la quota di proventi di competenza di quest'ultimo" (comma 5). Laddove i proventi netti derivanti dallo sfruttamento delle quote, di titolarità dell'impresa e dello Stato, consentano di superare i costi industriali del film a carico dell'impresa, allo Stato è corrisposta la parte di percentuale dei proventi corrispondenti alla quota di diritto di sfruttamento del film, fino alla concorrenza dell'erogato (comma 6).

La Corte, tenuto conto che la nuova disciplina non è ancora operativa ed in mancanza, pertanto, di riscontri sull'efficacia del sistema appena introdotto, si riserva di effettuare nelle sedi competenti ulteriori successivi approfondimenti. Peraltro, non si può non rilevare come il nuovo ordinamento determini uno squilibrio tra la posizione dello Stato-coproduttore per la quota di finanziamento pubblico, che si assume anche il rischio del buon esito del film, e l'impresa cinematografica, atteso che gli incassi sono destinati prioritariamente a coprire i costi industriali del film sostenuti dall'impresa stessa e solo dopo la loro totale copertura destinati allo Stato in percentuale alla quota di diritto di sfruttamento del film.

In merito ai "rientri", da dati comunicati dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A, si evince un progressivo impoverimento delle somme restituite: ai sensi della legge n. 153 del 1994, 50 milioni annui nel periodo 2002/2004, 30 milioni nel 2005, 24 nel 2006. Su un erogato di circa 38,6 milioni ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2004, sono stati versati circa 821 mila euro, tutti relativi ad un unico film. L'Ente gestore ha altresì precisato che, per la legge n. 153 del 1994 e per d.lgs n. 28 del 2004, la previsione per il 2007 è modesta.